



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

SECRETARIO GENERALE

ORDINANZA N° 88 DEL 05/06/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INERENTI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA SOGGETTI POSITIVI COVID 19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n.56 del 31/03/2020 ad oggetto: "Provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili al servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani" con la quale si ordina con decorrenza immediata e sino al 31/05/2020:

- è vietato ai CITTADINI positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione) conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;
- è fatto obbligo ai CITTADINI positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione) di limitare e ridurre al minimo indispensabile la produzione e il conferimento dei rifiuti domestici;
- è fatto obbligo ai CITTADINI positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione) di conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio (intendendosi al piano di calpestio stradale), attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- è vietato a chiunque prelevare, dal luogo in cui si trovano, i cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o dai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;
- è vietato a tutti i cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta differenziata;
- è fatto obbligo a tutti i cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è vietato a chiunque prelevare dai cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti senza l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*" e senza l'assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è fatto obbligo all'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), di rispettare le procedure previste per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*) e di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*";
- è fatto obbligo agli operatori dei servizi cimiteriali di conferire i dispositivi di protezione individuale utilizzati per la movimentazione, inumazione e tumulazione dei feretri dei deceduti positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19), individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio trasporto e smaltimento, attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è fatto obbligo all'erogatore dell'ordinario servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*", in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19) negli ambienti di lavoro del 14/03/2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020, che disciplina lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

VISTI i provvedimenti emanati successivamente alla data del 18/03/2020:

- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19», convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020;
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 29/2020 del 16/05/2020, con la quale sono state:

- fornite le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei Dispositivi di protezione individuale utilizzati all'interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi a COVID – 19, in isolamento o quarantena obbligatoria, rinviando alle indicazioni di cui all'Ordinanza regionale n. 8/2020 circa la gestione quali rifiuti sanitari (artt. 8 e 10 del DPR n. 254/2003);
- indicate le modalità di raccolta e smaltimento dei DPI da parte dei cittadini NON positivi e NON in quarantena obbligatoria per SARS-CoV-2 (COVID-19) e all'interno di attività economiche e produttive;

PRESO ATTO che l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 obbliga a seguire le procedure dei rifiuti a rischio infettivo, fatta salva la facoltà per i Comuni di seguire le modalità indicate nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità protocollo generale 8293 del 12/3/2020, fino al 18/07/2020, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;

RITENUTO di dover:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- prorogare l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n.56 del 31/3/2020 fino alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;
- ordinare ai cittadini NON positivi e NON in quarantena obbligatoria per SARS-CoV-2 (COVID-19) le modalità di raccolta e conferimento del rifiuto urbano inteso come mascherine, guanti, fazzoletti e similari;

ATTESO che l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020 con la quale disciplina lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria non impartisce alcun ordine diretto ai cittadini ma definisce solo le procedure cui solo i Comuni ed eventualmente i gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono attenersi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

CONSIDERATO che la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico sanitarie in relazione alla corretta gestione dei rifiuti urbani;

ATTESO che le situazioni di fatto e di diritto su richiamate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dell'igiene e sanità pubblica;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente ad Interim dell'Area Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) che il termine di scadenza dell'Ordinanza n.56 del 31/3/2020 è prorogato fino alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2) a tutti cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) e che NON siano in quarantena obbligatoria, di conferire i rifiuti costituiti da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti e similari) alla raccolta indifferenziata solo dopo aver obbligatoriamente inserito gli stessi all'interno di due sacchi, uno dentro l'altro, e ben sigillati;

DISPONE che

la presente ordinanza:

- venga trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- venga trasmessa alla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
- venga comunicata ai soggetti interessati.

Il Settore Area Amministrativa e Finanziaria – Ufficio Igiene e Politiche Ambientali è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto da soggetti positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o che in quarantena obbligatoria;

il Settore Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE che

la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza che abbandonino sul territorio Dpi utilizzati sono puniti con la sanzione amministrativa da 300 a 3000 euro - sanzione di cui all'art.255 c.1 del D.lgs. 152/2006;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Ventimiglia, 05/06/2020

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.COMUNE.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081